



└ Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Pisa

L'Arbitrato

A cura della Commissione di Studio sull'Arbitrato e la Conciliazione

Componenti:

Dott. Maurizio Roventini (Consigliere Delegato)

Luigi Tommasi (Presidente)

Dott. Francesca Agrelli

Dott. Irene Bertelli

Dott. Cecilia Nacci

Dott. Federico Nocchi

Dott. Andrea Pucci

con la collaborazione dell'Avv. Barbara Gambini



Indice

L'Arbitrato	3
Materie oggetto di arbitrato	3
Gli arbitri	4
L'arbitrato rituale e L'arbitrato irrituale o libero	5
La Clausola Compromissoria - Il procedimento speciale di arbitrato, libro IV titoli VIII c.p.c.	8
Il procedimento ed il lodo	8
L'arbitrato societario.....	9
Il Trasferimento arbitrale dei procedimenti civili pendenti	13
Formulario.....	17

Riferimenti normativi:

- D.lgs 17 gennaio 2003, n. 5);
- Codice di procedura civile;
- Legge 162/2014 il 10 novembre 2014.

L'Arbitrato

L'arbitrato (dal latino *arbitratus*, cioè giudizio) è un metodo alternativo (cioè senza ricorso a un procedimento giudiziario) per la soluzione di controversie civili e commerciali, svolta mediante l'affidamento di un apposito incarico ad uno o più soggetti terzi rispetto alla controversia, detti arbitri.

L'istituto dell'arbitrato trova varie motivazioni concrete: si pensi alla convenienza che le parti hanno a far risolvere i loro contrasti da persone particolarmente esperte in uno specifico settore, alla rapidità di decisione ed infine al desiderio che le vertenze siano risolte da soggetti che godano di una particolare fiducia dei contendenti. Non mancano, però gli svantaggi, individuabili principalmente nei rilevanti costi della procedura e nelle limitazioni che la legge pone alla possibilità di impugnare le decisioni degli arbitri, tecnicamente indicate come "lodi".

Il concetto di arbitrato è antico. Già nella Roma classica, i contendenti potevano devolvere spontaneamente una lite alla decisione di un *arbiter ex compromisso*.

Modifiche al codice di procedura civile in materia di arbitrato sono state approvate con il decreto legislativo n. 40 del 2 febbraio 2006 G.U. 15.02.2006, con il quale il Governo ha dato attuazione alla delega prevista dalla legge per la competitività (DL 80/2005).

Materie oggetto di arbitrato

Nel diritto italiano, analogamente in quello di altri paesi, non tutte le controversie possono essere decise dagli arbitri. Nel linguaggio tecnico, si suole dire che non sono compromettibili in arbitri o non sono arbitrabili, le vertenze che hanno ad oggetto interessi ai quali la collettività attribuisce massima importanza, fra i quali i diritti della persona e della famiglia o i diritti tutelati da norme penali.

Tale concetto è codificato all'art. 806 c.p.c.:

"Le parti possono far decidere da arbitri le controversie tra di loro insorte che non abbiano per oggetto diritti indisponibili salvo espresso divieto di legge.

Le controversie di cui all'art 409 c.p.c. (materia di lavoro) possono essere decise da arbitri solo se previsto dalla legge o nei contratti o accordi collettivi di lavoro".

In ambito del lavoro, gli articoli di riferimento sono:

- gli artt. 410 e 411 c.p.c. che mantengono, in alternativa alla risoluzione arbitrale delle controversie, il tentativo di conciliazione innanzi alle Commissioni di Conciliazione presso la Direzione provinciale del Lavoro;

- l'art.412 c.p.c. intitolato "risoluzione arbitrale della controversia", a norma del quale le parti, anche in pendenza del tentativo di conciliazione di cui sopra, possono accordarsi per la risoluzione della lite, affidando alla commissione di conciliazione il mandato a risolvere in via arbitrale la controversia;

- l'art. 412 ter c.p.c.: "Altre modalità di conciliazione ed arbitrato previste dalla contrattazione collettiva", secondo cui, è altresì consentito svolgere i procedimenti di conciliazione e di arbitrato, nelle materie di cui all'articolo 409, presso le sedi e con le modalità previste dai contratti collettivi sottoscritti dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative;

- l'art. 412 quater c.p.c.: "Altre modalità di conciliazione ed arbitrato" che prevede la possibilità per le parti di rivolgere l'istanza di conciliazione/arbitrato presso un collegio di conciliazione e arbitrato irrituale, secondo le modalità specificamente indicate nell'articolo predetto.

Nei rapporti societari, il legislatore ha introdotto una specifica normativa in tema di arbitrato "endosocietario" (d.lgs 17 gennaio 2003, n. 5).

In precedenza, l'orientamento prevalente era espresso dalla giurisprudenza: *"In materia societaria non sono compromettibili in arbitrato le liti che riguardavano la violazione di norme poste a tutela dell'interesse collettivo dei soci o di terzi stante l'indisponibilità dei relativi diritti"* (Cass. civ. sez I, 6 luglio 2000, n. 9022).

"L'arbitrabilità delle controversie concernenti la validità delle delibere assembleari è oggi riconosciuta espressamente dal legislatore (d.lgs. n.5 del 2003), ma anche nel vigore della precedente normativa si ritenevano compromettibili le vertenze che coinvolgessero interessi individuali di singoli soci, e non collettivi o generali" (Cass. civ. sez. I, 23 febbraio 2005, n.3772).

Si ricorda che la giurisprudenza di legittimità ha offerto, quale criterio distintivo la differenziazione fra delibere nulle (e quindi non arbitrabili), quando il bilancio approvato sia stato redatto in maniera tale da pregiudicare gli interessi generali, e delibere annullabili (e quindi arbitrabili), quando le violazioni contestate siano sostanzialmente irrilevanti o puramente formali (Cass. Civ. sez. un., 21 febbraio 2000, n.27).

Il Tribunale di Arezzo (2 marzo 2004 in Riv. Arb. 2005, p. 311, con nota di Granata) ha confermato ulteriormente tale indirizzo della giurisprudenza, concludendo che "è passibile di arbitrato ogni controversia societaria avente ad oggetto l'annullabilità e la nullità di delibere assembleari per qualsiasi causa (anche per contrarietà alla legge e all'atto costitutivo), purché tuttavia l'asserita nullità non si sostanzi nei vizi radicali dell'impossibilità e illiceità dell'oggetto tali da rendere le delibere non convalidabili. Sono pertanto escluse dal campo di applicazione dell'arbitrato in materia societaria le sole ipotesi di delibere nulle contemplate nell'art. 2379 c.c., specularmente a quanto è previsto nell'art. 1972 c.c. in materia di transazione".

Gli arbitri

Il capo II, dagli artt. 809-815 c.p.c. è intitolato "Degli arbitri" e fissa in modo preciso i criteri e i requisiti per la nomina, l'accettazione dell'incarico, la decadenza, la responsabilità, i diritti e la riconsiliazione degli arbitri.

Procedendo analiticamente, occorre sottolineare che la composizione del collegio arbitrale, è fissata in numero dispari. Pertanto, poiché le decisioni collegiali sono prese a maggioranza dei componenti, il numero minimo dei suoi componenti non può essere inferiore a tre; diversamente vi sarà la decisione dell'arbitro unico.

Ai sensi dell'art. 809 c.p.c. *"la convenzione d'arbitrato deve contenere la nomina degli arbitri oppure stabilire il numero di essi e il modo di nominarli."*

Sono le parti che, nel compromesso o nella clausola compromissoria danno indicazione nominativa degli arbitri scelti o, diversamente, possono limitarsi ad indicare la

composizione numerica del collegio arbitrale, nonché le modalità della (successiva) nomina.

Nei casi in cui le parti non abbiano indicato il numero degli arbitri e non si siano accordate su esso, oppure abbiano previsto un numero pari di arbitri o se mancano i criteri di nomina, a ciò provvede il Presidente del Tribunale, nelle forme che diremo. Questa previsione normativa, contenuta nell'art. 809 c.p.c., testimonia il *favor* dell'ordinamento verso la decisione arbitrale quale procedimento speciale alternativo alla giustizia ordinaria, nel rispetto della volontà delle parti già validamente espressa.

Il procedimento specifico di nomina è regolato dall'art. 810 c.p.c. che prevede l'attivazione a istanza di parte cioè con nomina effettuata da una di esse e notificata alle altre parti. Nel medesimo atto deve essere assegnato loro un termine per provvedere alla designazione degli altri arbitri.

Se una parte non procede alla nomina, nel termine assegnato (20 giorni dal ricevimento dell'atto notificato); o se non vi provvede il terzo, cui le parti hanno devoluto per convenzione il potere di nomina; o, ancora, se il potere di nomina è stato espressamente riservato all'autorità giudiziaria, in tutti questi casi deve provvedere il Presidente del Tribunale, secondo i "criteri di competenza territoriale" indicati dall'art. 810 c.p.c.. Egli è adito su ricorso presentato dalla parte c.d. diligente cioè "attivante" e provvede alla nomina richiesta, potendosi rifiutare solo in caso di manifesta inesistenza della convenzione di arbitrato, cioè quando la clausola compromissoria o il compromesso mancassero dei requisiti di validità necessari o quando le parti avessero richiesto la nomina di arbitri esteri.

Nel caso in cui, durante lo svolgimento dell'arbitrato, dovessero venire a mancare tutti o solamente alcuni degli arbitri nominati, alla loro sostituzione sopperisce l'art. 811 c.p.c..

Per poter validamente essere nominato arbitro, occorre godere della piena capacità legale di agire (art. 812 c.p.c.), esclusa in ipotesi di minore età, interdizione, inabilitazione ed amministrazione di sostegno.

Successivamente alla nomina, l'arbitro deve procedere all'accettazione dell'incarico, per iscritto (art. 813 c.p.c.).

Per brevità espositiva rinviando agli artt. 813 bis c.p.c. "decadenza degli arbitri", 813 ter c.p.c. "responsabilità degli arbitri" (che prevede le ipotesi di risarcimento del danno a cui ciascun arbitro può essere tenuto, nonché i termini ed il procedimento esperibile), 814 c.p.c. "diritti degli arbitri", 815 c.p.c. "ricusazione degli arbitri".

L'arbitrato rituale e L'arbitrato irrituale o libero

L'arbitrato può avere due diverse nature: **rituale** e **irrituale (o libero)**.

- **L'arbitrato rituale** è tradizionalmente regolato dal codice di procedura civile.
- **L'arbitrato irrituale** ha invece la forma, la sostanza e gli effetti di un contratto.

L'arbitrato rituale nasce da una convenzione di arbitrato (compromesso o clausola compromissoria) con cui le parti si accordano per fare decidere le controversie eventuali tra loro insorte da arbitri (articolo 806 codice procedura civile), i quali sostituiscono il giudice ordinario nell'esercizio della funzione giurisdizionale e pronunciano una decisione, chiamata lodo, che ha valore di sentenza.

L'arbitrato libero o irrituale si ha ogniqualvolta le parti si limitino a dare al terzo o ai terzi, un mandato ad emettere una risoluzione della controversia avente natura

meramente contrattuale, destinata convenzionalmente a sostituire la volontà dei contraenti, i quali s'impegnano a considerarla reciprocamente vincolante (articolo 808 *ter* codice procedura civile). La clausola compromissoria deve risultare da atto avente la forma richiesta per il compromesso dall'art. 807 c.p.c.

La sostanziale differenza fra le due figure, è che la prima si riferisce ad un procedimento assimilabile a quello giurisdizionale, mentre alla seconda è attribuita natura contrattuale, qualificandosi l'arbitro, o gli arbitri, come mandatari e rappresentanti delle parti, incaricati di risolvere la vertenza loro sottoposta con un atto avente natura di transazione o di negozio di accertamento.

"La natura rituale o irrituale dell'arbitrato va desunta con riguardo alla volontà delle parti. Nell'arbitrato rituale viene demandata agli arbitri una funzione sostitutiva di quella del Giudice, in quello irrituale gli arbitri vengono investiti della soluzione di determinate controversie in via negoziale, mediante un negozio di accertamento ovvero mediante strumenti conciliativi o transattivi" (Cass. civ. sez. I, 29 novembre 2000, n.15292; in tal senso, anche Cass. civ. sez II, 28 giugno 2000, n. 8788; Cass. sez. lav., 8 novembre 2001, n.13840).

La Corte di Cassazione, nei tempi passati, si è più volte espressa nel senso di ritenere che anche l'arbitrato rituale costituisse una manifestazione di autonomia privata, comportante la rinuncia alla giurisdizione dello Stato (Cass. sez. un. 3 agosto 2000, n. 527, in Riv. Arb. 2000, p. 699, con nota favorevole di Fazzalari); affermatosi tale orientamento, si è concluso che la sostanziale differenza fra i due tipi di arbitrato è che solo quello rituale si conclude con un atto (tecnicamente qualificato *"lodo"*) che può acquistare efficacia di titolo esecutivo.

Recentemente le Sezioni Unite della Cassazione - con l'ordinanza n. 24153/2013 - hanno compiuto consapevolmente un overruling in materia processuale rispetto all'orientamento precedente, giungendo ad affermare il principio di diritto secondo cui *"l'attività degli arbitri rituali ha natura giurisdizionale e sostitutiva della funzione del giudice ordinario (...)".*

In ogni caso, come già detto, l'arbitrato rituale conduce ad un lodo avente natura di decisione che, con *l'exequatur* del giudice, diventa *titolo esecutivo*, al pari di una sentenza emessa dall'autorità giudiziaria ordinaria (v. art. 824 bis e art. 825 c.p.c.).

Il lodo reso esecutivo è soggetto a trascrizione o annotazione, in tutti i casi nei quali sarebbe soggetta a trascrizione o annotazione la sentenza avente il medesimo contenuto (art. 825, comma 1 c.p.c.); In definitiva, il lodo arbitrale rituale, se relativo a beni immobili o mobili registrati, potrà, non solo trasferire da un soggetto ad un altro la proprietà di immobili, ma, al pari delle sentenze e degli atti notarili, essere soggetto di trascrizione ed annotazione.

Viceversa, l'arbitrato irrituale ha unicamente natura contrattuale, anche per quanto riguarda il lodo: gli arbitri, invece di operare come giudici sono qualificabili come rappresentanti delle parti, dotati di un mandato a transigere (quando operano *"secondo equità"* o *"come amichevoli compositori"*) o ad accertare la verità di un rapporto giuridico (quando operano *"secondo diritto"*).

Il procedimento arbitrale irrituale è tradizionalmente meno legato a vincoli procedurali (salvo il principio del contraddittorio e l'osservanza delle regole imposte dalle parti come condizione di validità del lodo). Con la modifica del codice di procedura civile, l'arbitrato irrituale è stato finalmente oggetto di specifica disciplina (v. art. 808 *ter* c.p.c.).

Tale norma dovrebbe agevolare l'interpretazione in ordine alla natura dell'arbitrato prescelto dalle parti; invero, con essa viene introdotto una sorta di principio di

residualità e di previsione espressa secondo cui, in mancanza di una disposizione scritta, a cura delle parti, che preveda la definizione della controversia con determinazione contrattuale, l'arbitrato debba intendersi e svolgersi secondo le norme che regolano l'arbitrato rituale.

In passato, invece, nel silenzio della legge si è posto spesso il problema di stabilire se uno specifico arbitrato avesse natura rituale o irrituale.

"Per accertare se una clausola compromissoria preveda un arbitrato rituale o irrituale è indispensabile indagare sull'effettiva volontà delle parti, esaminando l'intero elaborato contrattuale" (Cass. 26 luglio 2001, n.10188).

La più recente giurisprudenza di Cassazione afferma che: *"in tema di interpretazione del patto compromissorio, anche con riferimento alla disciplina applicabile prima della introduzione dell'art. 808 ter cod. proc. civ. ad opera del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, il dubbio sull'interpretazione dell'effettiva volontà dei contraenti va risolto nel senso della ritualità dell'arbitrato, tenuto conto della natura eccezionale della deroga alla norma per cui il lodo ha efficacia di sentenza giudiziaria"* (Cass. Civ. 07 aprile 2015 n. 6909).

In concreto, è sempre stata buona regola predisporre e comunque utilizzare clausole compromissorie (o compromessi) che chiariscano la natura dell'arbitrato.

La differenza fra i due tipi di arbitrato, in passato assumeva rilevanza anche ai fini dell'utilizzabilità o meno dei procedimenti cautelari (si pensi, ad esempio, al sequestro conservativo), sulla quale questione la giurisprudenza si è mostrata oscillante. Nei tempi più recenti, comunque, la giurisprudenza si è spesso pronunciata a favore della legittimità dei provvedimenti cautelari anche per liti che andavano poi devolute ad arbitri irrituali. La Corte Costituzionale, con sentenza n. 320 del 5 luglio 2002, risulta avere riconosciuto la possibilità di tutela cautelare anche in presenza di clausole compromissorie per arbitrati irrituali.

Da ultimo, il legislatore è intervenuto in argomento e, attualmente, l'art. 669- quinquies c.p.c. prevede espressamente che la tutela cautelare sia accordata anche in ipotesi di arbitrato non rituale e che, anche in tal caso, la domanda vada proposta al giudice che sarebbe stato competente a conoscere del merito. Inoltre, l'art. 35 comma 5 del d.lgs 17 gennaio 2003, n. 5, con il quale è stata riformata il contenzioso societario, al n. 5 dispone che "la devoluzione in arbitrato, anche non rituale, di una controversia non preclude il ricorso alla tutela cautelare a norma dell'art. 669- quinquies del codice di procedura civile, ma se la clausola compromissoria consente la devoluzione in arbitrato di controversie aventi ad oggetto la validità di delibere assembleari agli arbitri compete sempre il potere di disporre, con ordinanza non reclamabile, la sospensione dell'efficacia della delibera"; si tratta, dunque, della previsione di un potere cautelare attribuito agli arbitri irrituali a norma del successivo comma 5 bis. Il dispositivo dell'ordinanza di sospensione deve essere iscritto, a cura degli amministratori, nel registro delle imprese.

La scelta del tipo di arbitrato deve essere adeguatamente ponderata, soprattutto per le differenze tra il procedimento rituale e quello irrituale, in tema d'impugnabilità e di esecutività del lodo.

La Clausola Compromissoria - Il procedimento speciale di arbitrato, libro IV titoli VIII c.p.c.

Dopo aver fornito la definizione di arbitrato ed indicato la distinzione tra la forma rituale ed irrituale, vediamo, seppur brevemente, come è disciplinato questo procedimento dal codice di rito.

Innanzitutto, come già detto, la possibilità di compromettere in arbitri le liti civili o commerciali, trova un limite nell'art. 806 c.p.c. che esclude da tale possibilità i c.d. diritti indisponibili, eventuali espressi divieti di legge e rinvia alle previsioni di legge o dei contratti collettivi di lavoro per le specifiche liti di cui all'art. 409 c.p.c..

La possibilità di devolvere la decisione al collegio arbitrale, deve, in ogni caso, fondarsi su una specifica volontà di tutte le parti coinvolte. E' richiesta la forma scritta *ad substantiam* (cioè ai fini della validità dell'atto) sia per il compromesso, sia per la clausola compromissoria, oltre a specifiche indicazioni circa l'oggetto della controversia da devolvere alla decisione arbitrale.

In questo senso l'art. 807 c.p.c. prevede che *"il compromesso deve, a pena di nullità, essere fatto per iscritto e determinare l'oggetto della controversia."*

La forma scritta si intende rispettata anche *"quando la volontà delle parti è espressa per telegrafo, telescrivente, telefacsimile o messaggio telematico nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la trasmissione e la ricezione dei documenti teletrasmessi"*.

Parimenti l'art. 808 c.p.c., in relazione alla clausola compromissoria richiama i requisiti di validità testé indicati per il compromesso.

La **clausola compromissoria** (art. **808 c.p.c.**) è *"un patto (accessorio) ad un contratto con il quale le parti stabiliscono che le controversie che potranno nascere dal contratto medesimo saranno decise ad opera di privati, gli arbitri, attraverso una decisione che, nel nostro diritto positivo, viene denominata lodo arbitrale. Quindi la clausola compromissoria può riguardare solo controversie contrattuali e viene stipulata prima che queste controversie sorgano. Quanto alla sua natura, essa costituisce un contratto ad effetti processuali, a sé stante, anche quando - come prevalentemente accade - è inserita nell'atto contenente il contratto cui ineriscono le controversie oggetto della clausola; né data la loro autonoma funzione, tra i due contratti sussiste tecnicamente un rapporto di accessorietà, come è espressamente riconosciuto dall'art. 808, comma 2, c.p.c. secondo cui la validità della clausola compromissoria deve essere valutata in modo autonomo rispetto al contratto al quale essa si riferisce."* (Tribunale Milano, Sezione 5 civile -Sentenza 10 dicembre 2014, n. 14723)

Il procedimento ed il lodo

Il procedimento di arbitrato si svolge generalmente nella sede scelta dalle parti o determinata secondo il disposto dell'art. 816 c.p.c..

Secondo l'art. 816 *bis* c.p.c. *"le parti possono stabilire nella convenzione d'arbitrato o con atto scritto separato (purché anteriore all'inizio del giudizio arbitrale) le norme che gli arbitri debbono osservare nel procedimento e la lingua dell'arbitrato. In mancanza di tali norme gli arbitri hanno facoltà di regolare lo svolgimento del giudizio e determinare la lingua dell'arbitrato nel modo che ritengono più opportuno. Si deve attuare in ogni*

caso il principio del contraddittorio, concedendo alle parti ragionevoli ed equivalenti possibilità di difesa. Le parti possono stare in arbitrato per mezzo di difensori e, in mancanza di espressa limitazione, la procura al difensore si estende a qualsiasi atto processuale, ivi compresa la rinuncia agli atti e la determinazione o proroga del termine per la pronuncia del lodo. In ogni caso, il difensore può essere destinatario della comunicazione della notificazione del lodo e della notificazione della sua impugnazione.”

L'art. 816 ter c.p.c. indica lo svolgimento dell'istruttoria innanzi al collegio arbitrale, in relazione all'escussione dei testimoni, alla possibilità di nominare consulenti di ufficio e di richiedere informazioni alla P.A.

L'art. 816 *quinquies* c.p.c. disciplina i casi d'intervento volontario, di chiamata in arbitrato di un terzo e di ipotesi di litisconsorzio necessario.

“Gli arbitri sono competenti a conoscere dell'eccezione di compensazione, nei limiti del valore della domanda, anche se il controcredito non e' compreso nell'ambito della convenzione di arbitrato” (art. 817 bis c.p.c.), ma non possono concedere sequestri, né altri provvedimenti cautelari, salva diversa disposizione di legge (art. 818 c.p.c.).

La decisione del collegio arbitrale (lodo) deve essere pronunciata entro il termine stabilito dalle parti nella convenzione arbitrale o, in mancanza, entro 240 giorni dall'accettazione della nomina (art. 820 c.p.c.), sono previste ipotesi e termini specifici per una eventuale sospensione. Il decorso del termine per la deliberazione può essere fatto valere come motivo di nullità del lodo solo con espressa dichiarazione di parte ed in tal caso gli arbitri dichiareranno estinto il procedimento (art. 821 c.p.c.).

L'art. 822 c.p.c. dispone che “gli arbitri decidono secondo le norme di diritto, salvo che le parti abbiano disposto con qualsiasi espressione che gli arbitri pronunciano secondo equità.” La decisione è deliberata a maggioranza ed il lodo è redatto per iscritto, contenente i requisiti indicati dall'art. 823 c.p.c..

Il lodo, con l'apposizione dell'ultima sottoscrizione, ha gli effetti della sentenza pronunciata dall'autorità giudiziaria (art. 824 c.p.c.). Il successivo art. 825 c.p.c., disciplina il “deposito del lodo” ad istanza della parte nel caso che si intenda far eseguire la decisione arbitrale nel territorio della Repubblica, presso la cancelleria del tribunale territorialmente competente, cioè dove ha sede l'arbitrato.

Il Capo V disciplina le impugnazioni esperibili avverso il lodo.

Ai sensi dell'art. 827 c.p.c., “Il lodo è soggetto all'impugnazione per nullità, per revocazione e per opposizione di terzo” e ciò indipendentemente dal deposito dell'art. 825 c.p.c. precitato. Tali mezzi di impugnazione sono esperibili anche avverso il lodo parziale che decide immediatamente la controversia, il giudice dell'impugnazione territorialmente competente è la Corte di Appello nel cui distretto è la sede dell'arbitrato. Nel dettaglio gli artt. 828, 829 ed 830 c.p.c. disciplinano i casi di impugnazione per nullità e regolano le modalità ed i termini di tale procedimento, mentre la revocazione e l'opposizione di terzo sono regolati dall'art. 831 c.p.c..

Il Capo VIII disciplina l'ipotesi di lodi stranieri di cui la parte voglia ottenere riconoscimento ed esecuzione nel territorio della Repubblica (art. 839 c.p.c.), nonché la prevista opposizione al decreto che accorda o nega l'efficacia del lodo straniero (art. 840 c.p.c.).

L'arbitrato societario

Il decreto legislativo 17 gennaio 2003 n. 5 (abrogato in parte dal 2009) disciplina l'arbitrato nelle controversie societarie. Può essere utile richiamare alcuni aspetti essenziali della normativa relativa all'arbitrato.

L'art. 34 intitolato "Oggetto ed effetti di clausole compromissorie statutarie", dispone:

1. "Gli atti costitutivi delle società (ad eccezione di quelle che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio a norma dell'art. 2325-bis c.c.), possono, mediante clausole compromissorie, prevedere la devoluzione ad arbitri di alcune ovvero di tutte le controversie insorgenti tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale".

Dunque - escluse alcune tipologie di società, di particolare importanza nella vita economica del paese, come quelle quotate in borsa - tutte le controversie societarie aventi ad oggetto diritti disponibili che possano insorgere fra i soci, ovvero fra i soci e la società possono essere devolute ad arbitri. In proposito, è da sottolineare che:

a) l'arbitrato in esame è quello che trae origine dagli atti costitutivi (ivi compresi quelli modificati) e, si dovrebbe ritenere, anche dagli statuti delle società predette. La disciplina sembra non applicarsi agli arbitrati nati da compromessi.

b) le clausole compromissorie in esame possono devolvere agli arbitri solo alcune delle suddette controversie, escludendone altre. Così, volendo, si potrà escludere le impugnazioni di delibere assembleari, le azioni volte ad accertare le responsabilità degli amministratori o altro.

c) le controversie in questione devono avere ad oggetto diritti disponibili. In linea con il concetto tradizionale di arbitrabilità sul piano procedurale, tuttavia gli arbitri possono conoscere, *incidenter tantum*, anche di questioni di per sé non compromettibili, come disposto dall'art. 35, n. 3 del decreto legislativo suddetto. In ogni caso non sono arbitrabili le controversie per le quali sia obbligatorio *l'intervento del pubblico ministero*. Circa la compromettibilità in arbitri delle controversie societarie, giova richiamarsi ai recenti orientamenti giurisprudenziali volti a definire l'ambito dei diritti disponibili ed indisponibili in materia.

"Le controversie in materia societaria possono, in linea generale, formare oggetto di compromesso, con esclusione di quelle che hanno ad oggetto interessi della società o che concernono la violazione di norme poste a tutela dell'interesse collettivo dei soci o dei terzi. A tal fine, peraltro, l'area dell'indisponibilità deve ritenersi circoscritta agli interessi protetti da norme inderogabili, la cui violazione determina una reazione dell'ordinamento svincolata da qualsiasi iniziativa di parte, quali le norme dirette a garantire la chiarezza e la precisione del bilancio di esercizio" (Cass. Civ. Sez. I, 23 febbraio 2005, n. 3772).

In senso conforme Cass. Civ. Sez. VI, 24 ottobre 2014 n. 22715; Cass. Civ. Sez. VI, ord. 25 giugno 2014 n. 14337; Cass. Civ., Sezione 6, ord. 10 giugno 2014, n. 13031.

Sempre in linea con la giurisprudenza citata, ricordiamo che *"non è compromettibile in arbitri l'impugnazione per nullità della delibera assembleare, che si assume adottata in violazione della legge, e ciò in quanto la suddetta domanda di impugnazione verte su diritti indisponibili."* (Cass. Civ. 31 ottobre 2012 n. 18671).

La compromettibilità in arbitri è stata esclusa anche nel caso di azione di revoca per giusta causa di un amministratore di società in accomandita semplice ex art. civ. in relazione agli artt. 2315 e 2293 cod. civ., non facendo eccezione - come invocato nella specie - l'avvenuta insorgenza della controversia fra coniugi altresì soci in detta società" (Cass. Civ. 12 settembre 2011 n. 18600).

In sede di merito, tale orientamento trova conferma nelle pronunce del Tribunale di Bari del 21 giugno 2007, secondo cui devono considerarsi diritti indisponibili, ai sensi del richiamato art. 34 D.lgs. n. 5/2003, quelli che tutelano in concreto gli interessi ultra individuali, vale a dire, interessi della società nel suo insieme, della collettività dei soci e dei terzi; nonché del Tribunale di Salerno, con sentenza 10 aprile 2007 secondo cui: “atteso che le controversie aventi ad oggetto lo scioglimento della società riguardano un diritto indisponibile, le stesse non sono compromettibili in arbitri.”

2. “La clausola deve prevedere il numero e le modalità di nomina degli arbitri, conferendo in ogni caso, a pena di nullità, il potere di nomina di tutti gli arbitri a soggetto estraneo alla società. Ove il soggetto designato non provveda, la nomina è richiesta al Presidente del Tribunale del luogo in cui la società ha la sede legale”.

Dunque, la clausola deve stabilire in primo luogo il numero degli arbitri, che dovrà essere dispari ai sensi dell'art. 809, 1° c.p.c. Per le modalità di inizio dell'arbitrato non vi sono previsioni nella norma, per cui la clausola potrà essere formulata in vari modi. Ad esempio, la parte che intenda dar inizio all'arbitrato potrà comunicare alla controparte (o alle controparti) la propria volontà con atto notificato tramite ufficiale giudiziario; la stessa comunicazione andrà inviata anche al soggetto, necessariamente estraneo alla società (a pena di nullità della clausola), cui sono affidate le nomine degli arbitri, con invito a compiere quanto di sua competenza.

La disciplina in questione sottrae alle parti ogni potere di nomina degli arbitri, eliminando alcuni inconvenienti presenti nel sistema tradizionale (così, la non perfetta imparzialità – almeno nella maggioranza dei casi – degli arbitri nominati dalle parti), ed impone che essi vengano nominati da soggetto estraneo alla società, a pena di nullità della clausola. Il soggetto così designato dovrà essere privo di ogni rapporto organico con la società (così, non potrà esserne socio, amministratore, ecc.). Resta assai delicato il modo in cui si procederà a tale designazione, così che, per correttezza, sarà preferibile che il soggetto in questione non sia neppure legato alla società da rapporti professionali (consulenza ecc.), anche se ciò non sembra vietato dalla norma.

La finalità della norma trova conferma nella giurisprudenza in materia; Tribunale di Padova, prima sezione civile, del 9 ottobre 2012 che chiarisce come *“lo scopo dell'art. 34, d. lgs n. 5 del 2003 è, indubbiamente, quello di attribuire il potere di nomina degli arbitri solo a soggetti estranei alla compagine sociale e tende ad assicurare il principio della imparzialità della decisione, consolidando la indipendenza e la imparzialità dell'arbitro attraverso la terzietà del designatore” con conseguente nullità della clausola compromissoria difforme.*

Ed ancora la Cass. Civ. 17 febbraio 2014, n. 3665 statuisce che: “la clausola compromissoria contenuta nello statuto societario, la quale, non adeguandosi alla prescrizione dell'art. 34 del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, non preveda che la nomina degli arbitri debba essere effettuata da un soggetto estraneo alla società, è nulla anche ove si tratti di arbitrato irrituale”.

Qualora il soggetto designato non provveda alle nomine, la richiesta di scegliere gli arbitri verrà indirizzata al Presidente del Tribunale del luogo in cui la società ha la sede legale (e quindi non del luogo in cui ha sede l'arbitrato, come invece è disposto dall'art. 810 c.p.c. per l'arbitrato non societario)

3. “La clausola è vincolante per la società e per tutti i soci, inclusi coloro la cui qualità di socio è oggetto della controversia”: sia la società nel cui atto costitutivo è inserita la clausola, sia i soci della stessa, sia coloro la cui qualità di socio è oggetto della vertenza, sono obbligati a rispettare la procedura arbitrale prevista.

4. “Gli atti costitutivi possono prevedere che la clausola abbia ad oggetto controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero nei loro confronti e, in tale caso, essa, a seguito dell’accettazione dell’incarico, è vincolante nei confronti di costoro”.

La clausola compromissoria, dunque, può estendere la propria efficacia anche a soggetti che non siano ancora in rapporti con la società e che non ne diventeranno soci, ma che ne saranno amministratori, liquidatori o sindaci; nei loro confronti la clausola diverrà vincolante con la loro accettazione dell’incarico.

5. “Non possono essere oggetto di clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda l’intervento obbligatorio del pubblico ministero”.

6. “Le modifiche dell’atto costitutivo, introduttive o soppressive di clausole compromissorie, devono essere approvate dai soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso”.

L’art. 35 è intitolato “Disciplina inderogabile del procedimento arbitrale”:

L’articolo in esame detta, pertanto la regolamentazione dell’intero procedimento arbitrale in materia societaria, con una disciplina non derogabile da differenti accordi tra le parti.

Al fine di garantire la pubblicità del procedimento arbitrale che coinvolga una società, si stabilisce che *“la domanda di arbitrato proposta dalla società o in suo confronto è depositata presso il registro delle imprese ed è accessibile ai soci”* (art. 35 comma1).

In questo procedimento arbitrale, è ammesso l’intervento volontario di terzi ai sensi dell’art. 105 cc, nonché la chiamata di altri soci ex artt. 106 e 107 cc.

Il lodo non può pronunciarsi, neppure *incideter tantum* e senza autorità di giudicato, su questioni rilevanti per la decisione della controversia, se vertenti su materie estranee alla convenzione di arbitrato; esso è sempre impugnabile per le ipotesi di nullità previste dall’art. 829, primo comma c.p.c., e per revocazione ed opposizione di terzo (art. 831c.p.c.). Le statuizioni del lodo sono vincolanti per la società.

Il comma 5 dell’art. 35 in esame, stabilisce che *“la devoluzione in arbitrato, anche non rituale, di una controversia non preclude il ricorso alla tutela cautelare a norma dell’articolo 669-quinquies del codice di procedura civile, ma se la clausola compromissoria consente la devoluzione in arbitrato di controversie aventi ad oggetto la validità di delibere assembleari agli arbitri compete sempre il potere di disporre, con ordinanza non reclamabile, la sospensione dell’efficacia della delibera”*.

La norma afferma il principio per cui il ricorso all’autorità giudiziaria ordinaria per ottenere la tutela cautelare (sequestro giudiziario, sequestro conservativo, ecc.) è

legittimo anche quando la controversia in esame sia devoluta ad arbitri irrituali; e pure dispone che, quando gli arbitri hanno il potere di decidere circa la validità di delibere assembleari, essi hanno anche la facoltà di sospenderne l'efficacia, con ordinanza non reclamabile. Tale ultima previsione è una deroga all'art. 818 c.p.c. secondo il quale "gli arbitri non possono concedere sequestri, né altri provvedimenti cautelari, salva diversa disposizione di legge".

Al fine di rendere conoscibili le pronunce arbitrali per l'incidenza che le stesse possono avere sulla realtà sociale, il comma 5 bis dell'art. 35 in esame prevede l'iscrizione nel registro delle imprese a cura degli amministratori, sia dei dispositivi di sospensione, sia del lodo che decide sull'impugnazione.

Art. 36. Decisione secondo diritto. "Anche se la clausola compromissoria autorizza gli arbitri a decidere secondo equità ovvero con lodo non impugnabile, gli arbitri devono decidere secondo diritto, con lodo impugnabile anche a norma dell'art. 829, secondo comma, del codice di procedura civile quando per decidere abbiano conosciuto di questioni non compromettibili ovvero quando l'oggetto del giudizio sia costituito dalla validità di delibere assembleari".

Quando gli arbitri, per decidere la controversia, abbiano dovuto trattare anche questioni di per sé non compromettibili, il lodo dovrà essere necessariamente emesso secondo diritto, pur se la clausola compromissoria avesse previsto una decisione secondo equità, e sarà comunque impugnabile, pur contro la volontà dichiarata dalle parti; lo stesso principio si dovrà applicare in caso di impugnazione di delibere assembleari.

Il Trasferimento arbitrale dei procedimenti civili pendenti

Quella del **trasferimento arbitrale dei procedimenti civili pendenti** è una delle strategie primarie del decreto giustizia (Dl. n. 132/2014) convertito in Legge 162/2014 il 10 novembre 2014, che dovrà favorire lo smaltimento dell'arretrato, bloccare a monte l'affluenza di cause nei tribunali e semplificare una volta per tutte la giustizia civile italiana.

Quali sono le regole per il nuovo arbitrato?

A dettarle è l'intero capo primo del decreto (Art. 1), che provvede a regolamentare materie, soggetti e termini, rinviando ad apposito regolamento, da adottare dal Ministro della giustizia entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto. Disciplina, inoltre, sia i parametri relativi ai compensi agli arbitri che i criteri per l'assegnazione degli arbitrati, tra cui, in particolare le competenze professionali da possedere, nonché il principio della rotazione nell'assegnazione degli incarichi, con sistemi di designazione automatica.

Le materie oggetto di giudizio arbitrale

La legge 10 novembre 2014, n. 162 di conversione, con modificazioni, del decreto legge n. 132 del 12 settembre 2014, pubblicata in gazzetta ufficiale il 10 novembre, si compone di 7 capi e introduce istituti eterogenei volti, come recita la stessa intitolazione del provvedimento, alla c.d. «degiurisdizionalizzazione» del contenzioso civile. Con talune rilevanti modifiche rispetto al decreto legge, la legge introduce misure che

facilitano l'accesso a strumenti alternativi di risoluzione della controversia. Accomunate da tale ratio sono le disposizioni contenute nei primi tre capi del provvedimento.

Il Capo I, prevede, difatti, la possibilità di un trasferimento del giudizio pendente in primo grado o in appello in sede arbitrale (Capo I, art. 1); il Capo II (artt. 2-11) introduce la procedura di negoziazione assistita da un avvocato, utilizzabile non soltanto in materia di diritti disponibili ma anche per la separazione personale dei coniugi e il divorzio, con procedimenti differenti a seconda che vi sia o meno presenza di figli non autosufficienti. Anche innanzi al sindaco (Capo III, art. 12) sarà possibile concludere accordi finalizzati alla «Separazione consensuale, richiesta congiunta di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e modifica delle condizioni di separazione o di divorzio», sia pur senza che essi possano includere «patti di trasferimento patrimoniale» e in assenza di figli. Il provvedimento comprende altresì misure tendenti più in generale a garantire una maggiore efficienza e celerità ai processi di cognizione ed esecuzione quali: il passaggio dal rito ordinario al rito sommario di cognizione (art.14); la riduzione del periodo feriale dei magistrati (art.16); l'applicabilità ai giudizi e procedimenti arbitrali pendenti di saggio interesse legale pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (art.17); modifica nell'iscrizione a ruolo telematica per il processo esecutivo di espropriazione (art.18); altre misure per l'efficienza e semplificazione del processo esecutivo (art.19); ulteriori misure per la semplificazione e l'accelerazione del processo di esecuzione forzata e delle procedure concorsuali (art. 20).

Riprendendo, sommariamente le novità sopra indicate, segnaliamo più nel dettaglio.

Secondo il disposto dell'art. 1 DL 132-2014:

Non possono essere oggetto di procedimento arbitrale, né le cause inerenti diritti indisponibili, né quelle che riguardano materie di lavoro, previdenza e assistenza sociale, fuorché vertenti su diritti che abbiano nel contratto collettivo di lavoro la propria fonte esclusiva, quando il contratto stesso preveda e disciplini la soluzione arbitrale (si tratterà pertanto soltanto di cause che hanno a oggetto diritti che non hanno la propria fonte nella legge, come, a titolo esemplificativo, le indennità di trasferta, i permessi, la quattordicesima mensilità ecc.. Dovranno essere invece esclusi, oltre ai diritti previsti dalla legge come ferie e riposo settimanale, anche gli altri elementi retributivi di generale applicazione previsti dalla sola contrattazione collettiva come la tredicesima mensilità, che rientrano tuttavia nel concetto di retribuzione minima ex art. 36 Cost. (Cfr. ex multi **Cass.Civ. n. 2144/2005**)).

Quando è come è possibile ricorrere a questo istituto?

Nelle **cause civili pendenti avanti il tribunale o in grado di appello che non siano assunte in decisione, le parti, con istanza congiunta**, possono richiedere di promuovere un procedimento arbitrale a norma delle disposizioni contenute nel titolo VIII del libro IV del codice di procedura civile (rinvio che deve essere inteso al solo **arbitrato** rituale, con esclusione quindi dell'art. 808 ter c.p.c.)

Obbligatoriamente, quando una delle parti è la P.A. e l'altra (privata) formuli apposita istanza, passeranno al procedimento arbitrale anche le controversie di valore non superiore a 50.000 euro, in materia di responsabilità extracontrattuale o aventi ad oggetto il pagamento di somme di denaro. Il consenso della P.A., infatti, si intende in ogni caso prestato, salvo che la stessa non abbia espresso il proprio dissenso scritto entro 30 giorni dalla richiesta della controparte.

Che cosa deve intendersi con l'espressione "cause non assunte in decisione"? Tali devono intendersi le cause per le quali non si siano ancora svolte rispettivamente: l'udienza di precisazione delle conclusioni, per il rito ordinario; l'udienza di discussione, per il rito lavoro; l'udienza ex art. 702 ter comma 5, c.p.c., per il procedimento sommario di cognizione.

Forma dell'istanza: si ritiene che non sia sufficiente la dichiarazione a verbale, ma piuttosto che sia necessaria un'apposita dichiarazione/istanza scritta e congiunta (convenzione arbitrale) in cui le parti possono definire, oltre che l'oggetto della controversia, la sede, la lingua dell'arbitrato, la nomina degli arbitri, le norme che gli arbitri devono osservare nel procedimento e se essi debbano decidere secondo diritto o equità (in difetto di scelta devono decidere secondo diritto ex art. 822 c.p.c.)

Tale istanza, si ritiene possa essere sottoscritta dai soli difensori in quanto rientrante nello *iuspostulandi*.

Il giudice al quale è rivolta l'istanza non ha alcun potere discrezionale in merito; egli è tenuto solo a verificare se sussistono i presupposti oggettivi per il trasferimento e, in caso positivo, a trasferire il fascicolo al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati territorialmente per l'ulteriore corso del procedimento.

I soggetti

Gli arbitri sono individuati concordemente dalle parti, oppure dal presidente del Consiglio dell'ordine tra gli avvocati iscritti da almeno cinque anni (in luogo della formulazione originaria del testo che ne prevedeva tre), nell'albo dell'ordine circondariale, che non abbiano subito nell'ultimo quinquennio condanne definitive comportanti la sospensione dall'albo e che comunque, prima della trasmissione del fascicolo, abbiano dato, tramite dichiarazione, la propria disponibilità al Consiglio.

Non potranno essere designati arbitri i consiglieri dell'ordine, neanche se uscenti, almeno *"per un'intera consiliatura successiva alla conclusione del loro mandato"*.

La procedura

In presenza delle condizioni previste, salvo preclusioni e decadenze, il giudice deve disporre la trasmissione del fascicolo al presidente del Consiglio dell'Ordine del circondario in cui ha sede il tribunale o la corte d'appello.

Il presidente, a questo punto, dovrà nominare il collegio arbitrale, potendo, ove le parti decidano di comune accordo, limitarsi alla nomina di un arbitro unico esclusivamente per le controversie inferiori ad euro 100.000.

Una volta che l'arbitro o il collegio abbiano accettato la nomina, il procedimento proseguirà innanzi a loro e si concluderà con un lodo arbitrale, avente gli stessi effetti di una sentenza giudiziale. Restano fermi gli effetti sostanziali e processuali prodotti dalla domanda giudiziale.

I termini

Il comma 4 dell'art. 1 del d.l. n. 132/2014 fissa termini perentori per la conclusione del procedimento arbitrale, disponendo che laddove la trasmissione sia disposta in grado d'appello, la pronuncia del lodo deve avvenire entro 120 giorni dall'accettazione della nomina del collegio, altrimenti, il processo deve essere riassunto entro i successivi 60 giorni.

Gli arbitri, comunque, hanno facoltà, previo accordo tra le parti, di chiedere una proroga per il deposito del lodo di ulteriori trenta giorni.

Ove il processo venga riassunto, il lodo non potrà più essere pronunciato.

In caso di mancata riassunzione delle parti nel termine stabilito, il procedimento si estinguerà determinando il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, salvo che ne siano stati modificati gli effetti con provvedimenti pronunciati nel procedimento estinto, secondo il disposto dell'art. 338 c.p.c.

Qualora, invece, pur pronunciato, il lodo venga dichiarato nullo entro il termine di 120 giorni (e comunque entro la scadenza per la riassunzione), il processo dovrà essere riassunto entro 60 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di nullità.

Continuando brevemente nell'esposizione sommaria delle novità introdotte dal D.L. 132/2014, ai soli fini di completezza espositiva, si segnala:

– **il c.d. procedimento di negoziazione assistita da uno o più avvocati (art.2):** si tratta di una convenzione negoziale (accordo), redatta in forma scritta con l'ausilio di uno o più avvocati, mediante la quale le parti convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole una controversia, con esclusione di quelle aventi ad oggetto diritti indisponibili o in materia di lavoro. La durata di tale procedimento può variare da uno a tre mesi (con eventuale proroga, su accordo delle parti di ulteriori 30 gg).

L'esperimento di tale procedimento è indicato quale **condizione di procedibilità della domanda giudiziale (art.3)** nei casi di controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti e, al di fuori dei casi di mediazione obbligatoria (art. 5 comma 1 bis D. LGS 28/10), per qualsiasi controversia avente ad oggetto la domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti cinquantamila euro (con esclusione dei contratti conclusi tra professionisti e consumatori e dei procedimenti indicati dall'art.3 comma 3 del D.L. 132/14).

Se tale procedimento raggiunge l'esito positivo, l'accordo che compone la controversia, sottoscritto dalle parti e dagli avvocati che le assistono, costituisce titolo esecutivo e per l'iscrizione d'ipoteca giudiziale e, previa autentica delle sottoscrizioni da parte di un pubblico ufficiale, potrà essere trascritto se ha ad oggetto secondo le condizioni previste dal Codice Civile (art.5).

Formulario

CLAUSOLA COMPROMISSORIA PER ARBITRATO RITUALE COLLEGIALE

EX ART. 808 c.p.c.

Le parti pattuiscono che tutte le controversie che dovessero nascere in ordine alla validità e/o all'esecuzione del presente contratto e successive integrazioni e/o modifiche, saranno devolute alla decisione di un collegio arbitrale e composto da numero tre arbitri rituali.

Ciascuna parte provvederà alla nomina di un arbitro e mentre il terzo arbitro, cui saranno affidate le funzioni di presidente, sarà nominato concordemente dagli arbitri nominati ed in caso di loro disaccordo o inerzia, la nomina sarà fatta, su istanza della parte più diligente, dal presidente del tribunale di

La sede dell'arbitrato è fissata in La lingua del procedimento sarà quella..... Il collegio arbitrale deciderà entro il termine di giorni secondo diritto e nel rispetto delle forme e modi di cui all'art. 806 ss. c.p.c. e del principio del contraddittorio.

Il lodo sarà impugnabile per nullità ai sensi degli artt. 829 ed 830 c.p.c., nonché soggetto a revocazione o opposizione di terzo ex art. 831 c.p.c.

Art. 808 ter c.p.c.- clausola compromissoria arbitrato irrituale

Le parti pattuiscono che tutte le controversie che dovessero nascere in ordine alla validità e/o all'esecuzione del presente contratto e successive integrazioni e/o modifiche, saranno devolute alla decisione di un collegio arbitrale che deciderà secondo (diritto/equità), senza formalità e regolando lo svolgimento del procedimento arbitrale nel modo che riterrà più opportuno, nel rispetto del principio del contraddittorio.

Le parti si impegnano a dare pronta e puntuale esecuzione alla decisione degli arbitri, cui sin d'ora attribuiscono la stessa efficacia vincolante della loro stessa volontà contrattuale.

Il lodo è annullabile secondo quanto previsto dall'art. 808 ter c.p.c..

Clausola Arbitrale in materia societaria – CCIAA PISA

Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, promosse da o contro i soci, da o contro la società, da o contro gli amministratori, da o contro i sindaci, da o contro i liquidatori, saranno risolte mediante arbitrato secondo il Regolamento di arbitrato della Camera di Commercio di Pisa.

Il Tribunale Arbitrale sarà composto da un arbitro unico/tre arbitri, nominato/i dalla Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Pisa.

L'arbitrato sarà rituale e il Tribunale Arbitrale deciderà secondo diritto/equità, nel rispetto delle norme inderogabili degli artt. 806 e ss. del codice di procedura civile.